

Comune di Sant'Egidio del Monte Albino

**REGOLAMENTO
PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
ENTRATE COMUNALI**

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 1, commi 102-110, della Legge 30 dicembre 2025, n.199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento, di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi, di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi notificati entro il 15-06-2026 per quanto attiene l'ICI, l'IMU, TARES, TARI, TASI , possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'art. 27, comma 6, della L. 24/11/1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una delle seguenti fattispecie:

- a) un'ingiunzione di pagamento emessa;
- b) un accertamento divenuto esecutivo.

3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

4. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

5. Il Comune (affidatario/*o concessionario*), su istanza del debitore da presentarsi entro il 30-09-2026 comunica *anche attraverso affidatario o concessionario*, nei successivi quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet* . In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

Il Comune entro il 15-11-2026 notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di due rate anche non consecutive di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune (*o dal concessionario*), le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

A seguito del ricevimento, da parte dell'Ente della presentazione dell'istanza di adesione alla definizione agevolata, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

- a) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- b) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- c) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero salvo che il terzo non abbia già comunicato l'importo delle somme pignorate seppure non ancora corrisposte;
- d) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;
- f) per i fermi amministrativi di veicoli iscritti su carichi oggetto della presente definizione agevolata l'Ente ovvero il Concessionario della Riscossione rilascia un provvedimento di sospensione degli effetti del fermo amministrativo del veicolo per consentirne l'utilizzo. Il fermo amministrativo, salva la corresponsione delle spese di cancellazione, viene cancellato solo dopo il pagamento integrale degli importi ossia solo dopo la corresponsione integrale delle somme di cui alla definizione agevolata;
- g) per le iscrizioni ipotecarie di immobili iscritte su carichi oggetto della presente definizione agevolata l'Ente ovvero il Concessionario della Riscossione provvede, previo pagamento dei relativi oneri, alla cancellazione dell'ipoteca solo dopo il pagamento integrale degli importi ossia solo dopo la corresponsione integrale delle somme di cui alla definizione agevolata.

Articolo 8– Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 9. Pagamento e rateazione

Il pagamento potrà avvenire :

- versamento unico: entro il 31-12-2026 ;
- se l'importo dovuto è inferiore a Euro 1.000,00 (Euro mille/00) è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di 12 rate mensili di importo minimo pari a 70 euro , la cui prima rata dovrà essere pagata entro il 31-12-2026 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza all'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 31-01-2027
- Qualora l'importo da versare è compreso tra 1001 e 3000 euro è consentita la rateizzazione in un numero massimo di 24 rate di importo minimo pari a 70 euro e, la prima delle quali avrà scadenza al 31-12-2026 e le restanti di pari ammontare, con scadenza all'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 31-01-2027.
- Se l'importo da versare è compreso tra 3001 euro e 6.000 euro è consentita la rateizzazione in un numero massimo di 30 rate , la prima delle quali di importo pari al 10% per cento della somma complessivamente dovuta ai fini della definizione, con scadenza al 31-12-2026 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza all'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 31-01-2027
- Se l'importo da versare è compreso tra 6001 euro e 10.000 euro è consentita la rateizzazione in un numero massimo di 36 rate , la prima delle quali di importo pari al 15 % per cento della somma complessivamente dovuta ai fini della definizione, con scadenza al 31-12-2026 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza all'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 31-01-2027.
- Se l'importo da versare compreso tra 10.001 euro e 30.000 euro è consentita la rateizzazione in un numero massimo di 48 rate , la prima delle quali di importo pari al 20% per cento della somma complessivamente dovuta ai fini della definizione, con scadenza al 31-12-2026 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza all'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 31-01-2027.
- Se l'importo da versare è superiore a euro 30.000 euro è consentita la rateizzazione in un numero massimo di 60 rate , la prima delle quali di importo pari al 25% per cento della somma complessivamente dovuta ai fini della definizione con scadenza al 31-12-2026 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza all'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 31-01-2027. In alternativa al pagamento anticipato del 25% del dovuto, il contribuente potrà

presentare per l'intero importo oggetto della definizione agevolata idonea garanzia mediante polizza fideiussoria assicurativa stipulata con primaria compagnia o fideiussione bancaria, avente la durata di tutto il periodo della rateizzazione aumentato di un semestre. In tal caso la prima rata dovrà essere sempre versata entro il 31 dicembre 2026 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza all'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere dal 31-01-2027.

Non è prevista la compensazione con crediti tributari del debitore.

Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Art. 10. Decadenza dalla definizione agevolata

Il contribuente decade dai benefici della definizione agevolata in caso di:

- mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'unica soluzione;
- mancato pagamento di due rate anche non consecutive di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme.
- irregolarità essenziali dell'istanza non sanate entro il termine assegnato;
- dichiarazioni mendaci o utilizzo di documentazione falsa;
- mancato deposito della rinuncia/atti necessari nel contenzioso nei termini.

la decadenza è dichiarata con provvedimento notificato al contribuente, contenente il ricalcolo del dovuto in via ordinaria.

In caso di decadenza:

- gli importi versati sono acquisiti a titolo di acconto sul dovuto complessivo;
- si applicano sanzioni e interessi nella misura ordinaria per l'importo residuo;
- riprendono o possono essere avviate le procedure di riscossione coattiva per il residuo;
- non è dovuto alcun rimborso delle somme versate.

È esclusa la riammissione alla definizione, salvo errore materiale riconosciuto dall'Ufficio o forza maggiore documentata.

Articolo 11. Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avviene per finalità istituzionali connesse alla gestione delle entrate e della definizione agevolata, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il titolare del trattamento è il Comune di Sant'Egidio del Monte Albino; responsabili e incaricati sono individuati secondo l'organizzazione interna.

Articolo 12 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente